



Studio di consulenza
Servizi finanziari-aziendali-immobiliari
Dott. Vito VIRZI

IL NUOVO PATENT BOX

www.studiovirzi.it

DOTT. VITO VIRZI



Introduzione



Con la manovra di fine anno (D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, e legge 30 dicembre 2021, n. 234), sono state introdotte alcune importanti novità in materia di patent box.

In particolare, la nuova disciplina prevede una maggiore deduzione dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali "tutelabili", previa opzione quinquennale, da esercitare

a partire dall'esercizio in corso al 21 ottobre 2021, vale a dire, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2021.

L'agevolazione è stata resa operativa con un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, datato 15 febbraio 2022.



Soggetti interessati

Possono optare per il nuovo regime patent box (cd. opzione nuovo PB), a condizione che svolgano le attività rilevanti di cui si dirà appresso, tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa, ovvero:

01

le persone fisiche che esercitano imprese commerciali (art. 55 del D.P.R. n. 917/1986);

02

i soggetti IRES (art. 73, comma 1, lett. a e b, del D.P.R. n. 917/1986);

03

gli enti non commerciali (art. 73, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 917/1986), relativamente all'attività commerciale eventualmente esercitata;

04

i soggetti IRES (art. 73, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 917/1986) residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla quale sono attribuibili i beni immateriali;;

05

le società di persone e soggetti assimilati (art. 5 del D.P.R. n. 917/1986), ad eccezione delle società semplici.



Attenzione !

L'opzione può essere esercitata dall'investitore che sia titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali.



Soggetti esclusi

Non possono esercitare l'opzione i seguenti soggetti:

01

imprese che determinano il reddito imponibile su base catastale o in modo forfettario;

02

imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.



Attenzione !

Qualora una delle situazioni sopra elencate sopravvenga rispetto all'avvenuto esercizio dell'opzione, l'opzione stessa viene meno, a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in cui la condizione si verifica.

Beni Agevolabili

Rispetto alla versione tradizionale del patent box, quello introdotto dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, prevede la maggiorazione del 110 per cento per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione

a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.


Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese di cui sopra siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle sopra elencate, il contribuente

può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.



Attenzione !


La maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.





Spese agevolabili

Per determinare la base di calcolo su cui applicare la maggiorazione del 110 per cento, rilevano, purché non sostenute con società che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, alcune tipologie di spese, che vengono elencate nella tabella che segue.





Attività e spese rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Come anticipato, nel periodo d'imposta in cui uno dei beni immateriali ottiene un titolo di privativa industriale, la maggiorazione del 110 per cento può essere applicata alle spese sostenute per lo svolgimento delle attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene, purché dette spese non siano state sostenute dall'investitore oltre l'ottavo periodo d'imposta precedente a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa.

A tale fine, sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle di:

- a. ricerca fondamentale, intendendo per tali i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all'acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi delle proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è, di regola, rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
- b. ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.



Attenzione !

Qualora una delle situazioni sopra elencate sopravvenga rispetto all'avvenuto esercizio dell'opzione, l'opzione stessa viene meno, a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta in cui la condizione si verifica.



Documentazione idonea

Le imprese che intendano beneficiare della maggiore deducibilità dei costi ai fini fiscali possono indicare le informazioni necessarie alla determinazione della predetta maggiorazione predisponendo un'apposita documentazione, secondo le indicazioni rese note dall'Agenzia delle entrate con il Provv.15 febbraio 2022, n. 48243.

Inoltre, in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, la norma dispone l'inapplicabilità della sanzione prevista per infedele dichiarazione (dal 90 al 180 per cento della maggiore imposta o della differenza di credito – art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471), qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento.

La documentazione deve essere redatta in lingua italiana; gli elementi conoscitivi e i dati che si riferiscono a operazioni con imprese associate estere o parti terze estere possono essere presentati in lingua inglese.



Esercizio dell'opzione per il nuovo "patent box" e disciplina transitoria



L'opzione per il nuovo patent box:

1

va comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta al quale si riferisce;

2

ha durata quinquennale;

3

è irrevocabile e rinnovabile.

REMEMBER! →


Nel provvedimento l'Agenzia ricorda anche che i contribuenti non possono esercitare l'opzione per il vecchio patent box, neanche relativamente a beni complementari, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 28 dicembre 2021.



Diritto di interpello

In presenza di obiettive condizioni di incertezza riguardanti l'applicazione delle disposizioni di natura tributaria, i contribuenti possono presentare istanza di interpello ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Qualora la risposta all'istanza di interpello presupponga anche la qualificazione delle attività svolte come di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e ideazione estetica, ovvero l'ammissibilità del bene immateriale all'agevolazione, resta ferma la necessità di allegare all'istanza il parere tecnico rilasciato dall'autorità competente (art. 3, comma 2, del D.Lgs. 24 settembre 2015, n.156).





Impatto del nuovo “patent box” sulla dichiarazione dei redditi

Il modello Redditi 2022 risente delle novità sul patent box come descritte nei paragrafi precedenti.
In particolare, occorre prestare attenzione ai seguenti quadri (il riferimento è al modello Redditi SC):

quadro RF: nel rigo RF55, con il codice “86” va indicata la maggiorazione del 110 per cento;

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	86	2	1000,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	



Impatto del nuovo “patent box” sulla dichiarazione dei redditi

quadro OP: nella sezione IV è stato previsto l'esercizio dell'opzione;

SEZIONE IV		Numero beni	Reddito agevolabile
Patent box (D.M. 28/11/2017)	OP16 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2 ,00
	OP17 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2 ,00
	OP18 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2 ,00
	OP19 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2 ,00
	OP20 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2 ,00
Patent box (Art. 4, D.L. 34 del 2019)	OP21	Opzione ¹	Possesso ² documentazione



Impatto del nuovo “patent box” sulla dichiarazione dei redditi

quadro RS: nei righe da RS530 a RS532 va indicato il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del patent box.

Dati relativi all'opzione "Patent box"	Numero dei beni						
	COSTI INTRA-MUROS						
	1	2	3	4	Comma 10-bis		
RS530 Software protetto da copyright							
		,00	,00	,00			
RS531 Brevetti industriali	1	100.000					
		,00	,00	,00			
RS532 Disegni e modelli							
		,00	,00	,00			



Questo prospetto va compilato al fine di fornire informazioni sulla classificazione dei beni in software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa, sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai predetti beni e per i quali si intende usufruire della maggiorazione del 110 per cento dei citati costi.

In particolare, vanno indicati:

- in colonna 1, il numero dei beni per i quali è esercitata l'opzione/comunicazione;
- in colonna 2, l'ammontare delle spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo intra muros, relative al proprio personale;
- in colonna 3, l'ammontare degli ammortamenti delle proprie attrezzature,
- in colonna 4, gli altri costi;
- in colonna 5, le spese sostenute per finanziare progetti esterni (ricerca e sviluppo extra muros);
- in colonna 6, il codice fiscale del fornitore.

Qualora in uno o più periodi d'imposta le spese su riportate siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle previste, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110 per cento di dette spese, a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Come già detto in precedenza, la maggiorazione del 110 per cento non può essere applicata alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Pertanto, in tale ipotesi, nei rigli da RS530 a RS532 vanno distintamente indicati i beni per i quali, nel

periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione, si ottiene un titolo di privativa industriale, riportando le informazioni richieste.

In particolare, nei campi da 2 a 5 vanno indicati, cumulativamente, i costi sostenuti in vista della creazione di una o più delle immobilizzazioni immateriali negli otto periodi d'imposta precedenti e va barrata la casella "Comma 10-bis".

Riferimenti normativi

Prov. 15 febbraio 2022, n. 48243;
Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, commi 10 e 11;
D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 6;
D.M. 26 maggio 2020, artt. 2-4.





CONTATTI

www.studiovirzi.it



studiovirzi@gmail.com



334 867 6262



Via Fratelli Menzano 1- 75024

Montescaglioso (MT)

Via al mare 10 - 24030

Palazzago (BG)

